



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Servizi Postali*

**DETERMINA N. 21/19/DSP**

**RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AI SENSI DELL'ALLEGATO A  
DELLA DELIBERA N. 184/13/CONS GIACOMIN /CONSORZIO LOGISTICA  
PACCHI**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” (di seguito il “Regolamento”);

VISTA l'istanza presentata dal sig. Simone Giacomini, in data 28 agosto 2018 per la risoluzione di una controversia con Consorzio Logistica Pacchi (di seguito, CLP o la Società) relativamente allo smarrimento di un pacco contenente un telefono cellulare spedito attraverso il servizio postale IOINVIO, per il cui disservizio l'Utente chiede il rimborso del costo della merce pari a euro 60,50;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza e, in particolare, la “lettera di reclamo” presentata dall’istante a CLP il 27 aprile 2018;

VISTA l’istanza di conciliazione presentata alla Società in data 15 maggio 2018;

CONSIDERATO che la Società non ha espletato la fase di conciliazione;

VISTA la nota del 24 ottobre 2018 con cui l’Autorità comunica alle Parti l’avvio del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO che la documentazione depositata dall’Utente comprovi inequivocabilmente il costo dell’oggetto contenuto nel pacco e smarrito dalla Società;

CONSIDERATO che l’operatore postale non ha fornito, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, alcuna osservazione in ordine alla controversia instaurata;

RITENUTO, in assenza di repliche, che la richiesta della parte sia da ritenersi fondata;

#### **DETERMINA**

ai sensi dell’art. 10, comma 6, in accoglimento dell’istanza presentata dal Sig. Simone Giacomini, che la società Consorzio Logistica Pacchi, con sede legale in Roma, Via Eugenio Gra, 19 – 00163, è tenuta a corrispondere all’istante, a titolo di rimborso, l’intero importo dell’oggetto smarrito pari a euro 60,50, oltre le spese sostenute per la spedizione.

Il suddetto pagamento deve essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’istante oppure con bonifico bancario.

L’avvenuto adempimento della presente determina deve essere comunicato alla Direzione servizi postali dell’Autorità entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa.

Il presente provvedimento ha la stessa cogenza degli atti amministrativi di cui agli artt. 2, comma 5, e 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 aprile 2019

Il Direttore  
Claudio Lorenzi